

Comune di Paderna

Provincia di Alessandria

Prot.n.278-20 via mail PEC

Oggetto: Corte dei Conti – Procura regionale presso la sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte – procedimento n.100316 /2020/DAI. Provvedimento.

Il Segretario Comunale reggente

Visto il ricorso per l'applicazione di sanzioni pecuniarie, di cui alla deliberazione della sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, n.6 /2020/SRCPIE/VSG;

Visto l'art. 4, comma 6, del d.lgs.6 Settembre 2011, n. 149 e s.m. i. a riguardo dell'omessa tempestiva pubblicazione nei termini, da parte del sig. Sindaco del comune di Paderna (Al), della relazione di fine mandato;

Attestato la successiva pubblicazione della relazione anzidetta sul sito internet istituzionale dell'ente;

Rilevato ed attestato che il Sindaco di cui sopra, rinnovato al mandato amministrativo corrente, sig. Matteo Gualco, non dispone di alcuna indennità di carica, avendone rinunciato, sia nei mandati precedenti che in questo mandato;

Atteso che in *punto quantum* della sanzione, l'addebito di cui alla sanzione infrascritta, a carico del Sindaco, è commisurato sulla base dei compensi previsti dall'art.82, del d.lgs.18 Agosto 2000, n. 267, come determinati dal combinato disposto del D.M. 4 Aprile 2000 n.119, e dell'art.1, comma 54, della Legge 23 Dicembre 2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006) con riferimento alla dimensione demografica del Comune di Paderna (Al);

Considerato che la Corte dei Conti, fa riferimento per l'applicazione della suddetta sanzione, al percepito, o al quanto percepibile compenso a favore del menzionato Sindaco, avendo il Comune di Paderna ne nel mandato amministrativo precedente ne in questo corrente erogato alcuna indennità o compenso al citato amministratore;

Atteso che la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha sancito che “*la riduzione da novanta a sessanta giorni prima della scadenza del mandato del termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato*”

comporta, quindi, l'impossibilità di calcolare la riduzione dell'indennità di mandato sulla base delle 'tre successive' mensilità e potrebbe di fatto, tradursi in un 'obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive'";

Richiamato il comma 6 della medesima norma su richiamata, che prevede in caso di mancato adempimento all'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco, e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio Finanziario del comune o al Segretario generale, è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è, inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente";

DISPONE

Di prender atto di quanto sopra, e che " l'inadempimento accennato della mancata tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco di Paderna, sig. Matteo Gualco, costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, si da ritenere che la redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare 'buon andamento' e 'trasparenza', entrambi poli del meccanismo designato dal legislatore per render effettivi, nell'ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica, e di unità economica e giuridica del Paese " Vs sentenza n.28/2019;

Di prender atto altresì come il legislatore non qualifichi come 'sanzioni pecuniarie' le decurtazioni dell'indennità del sindaco o degli emolumenti del responsabile Finanziario e del segretario generale; nonché come la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione n.15/2015/QMIG, ha sottolineato (come, in precedenza già fatto da alcune Sezione regionali di controllo, cfr. per tutte SRC Veneto, deliberazioni n.362/VSG/2014 e n.771/VSG/2014) che il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art.4 del d.lgs.149/2011 va formalmente comunicato al sindaco e all'organo di revisione, spettando allo stesso Ente Locale il potere – dovere di irrogare l'eventuale sanzione;

del che:

DISPONE quindi:

Di non potersi procedere in merito, date le competenze attribuite e sopra richiamate, all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista a carico del Sindaco, sig. Matteo Gualco, come generalizzato nella notificazione del presente atto, in quanto allo stesso non è mai stato riconosciuto ne monetizzato, per espressa rinuncia, un'indennità di mandato, come previsto dal d.lgs.267/2000, ne alcun altro compenso di sorta.

Richiama pero' lo stesso sig. Sindaco, rispetto agli obblighi di legge su indicati e previsti.

Tanto rilascia, per la notificazione del presente provvedimento al sig. Sindaco, Matteo Gualco, nato il 22 Luglio 1972 a Tortona (Al) e residente in Paderna (Al), via Spineto, 15 c.f. GLCMTT72L22L304D.

Manda il presente a:

- Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte – Torino;
- Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – Torino;
- Ufficio Finanziario – SEDE

Paderna, il 24/06/2020

IL SEGRETARIO COM. REGG. DI PADERNA

Giorgio Musso



La presente viene pubblicata:

All'albo pretorio on line dell'Ente, e nella sezione

Amministrazione Trasparente/ Controlli e rilievi per l'amministrazione del sito internet istituzionale dell'Ente

COMUNE DI PADERNA

RELAZIONE DI NOTIFICA

IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI AVER NOTIFICATO IN DATA 27-6-20 COPIA

DEL PRESENTE ATTO AL SIG. GUALCO MATTEO

CONSEGNANDONE COPIA NELLE MANI DI ELIO STRESSI

IN QUALITA' DI UFFICIO FINANZIARIO

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE
ROSSI F.

